

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 823 DEL 16/05/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA-DOTT. MASSIMO CRISTALDI.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 872/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Sassari ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Massimo Cristaldi, iscritto al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. Cardiologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16.01.2024 ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 48877 del 07.05.2024 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 49547 del 09.05.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/U.O.C. che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di U.O.C. Cardiologia, Dott. Francesco Caprioglio, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Massimo Cristaldi, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Massimo Cristaldi, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA AULSS 8 BERICA DI VICENZA DEL DOTT. MASSIMO CRISTALDI, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

E

- **L'Azienda ULSS n. 8 "Berica"**, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P.IVA: 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

di seguito nominate singolarmente la "**Parte**" o collettivamente le "**Parti**"

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";

VISTO l'art. 37 del D.lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il DM 1° agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante;

CONSIDERATO che l’AULSS 8 Berica di Vicenza è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che l’AULSS 8 Berica di Vicenza ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare con l’Università degli Studi di Sassari;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
che costituisce parte integrante della presente convenzione,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

Il Soggetto Ospitante, mette a disposizione dell’Università, le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nello specifico, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito il “Tirocinio” dettagliato nell’Allegato 1) il **Dott. Massimo Cristaldi**, nato a Sarzana il 29/01/1993, residente a Sassari in Via Copenaghen, 10 - C.F. CRSMSM93A291449E (di seguito il “Tirocinante”).

Art. 3

L’Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 2, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 4

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 2 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare al Soggetto Ospitante il loro periodo di formazione specialistica del **Dott. Massimo Cristaldi**.

Art. 5

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante.

Le attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Art. 6

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 7

Il Soggetto Ospitante, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, si fa carico della copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica all'interno delle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL sarà a carico del soggetto ospitante. Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 8

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

Art. 9

Il Soggetto Ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

Art. 10

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 11

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 12

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa europea (Regolamento UE 2016/679) e nazionale (D. Lgs.196/2003 e s.m.i.) in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con riferimento anche ai dati di natura particolare.

Le Parti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt.24 e 25.

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di privacy ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il rappresentante dell'Università con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e si impegna provvedere al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. Sulla base del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare che accederà alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

l'AULSS 8 Berica di Vicenza, quale titolare del trattamento dati, designerà formalmente i medici specializzandi, quali persone autorizzate al trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e come definito dai regolamenti aziendali vigenti.

I designati, autorizzati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare o suoi delegati e sotto la loro responsabilità. I soggetti autorizzati dovranno accedere solo ai dati strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa ed osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, nonché di "segreto professionale".

Art. 13

La presente convenzione ha validità nel periodo dello svolgimento dell'attività formativa professionalizzante del **Dott. Massimo Cristaldi** e nello specifico dal 1° agosto al 31 dicembre 2024. Eventuali proroghe dovranno essere concordate dalle parti.

Art. 14

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza, previo tentativo di conciliazione bonaria.

Art. 15

La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo virtuale secondo l'autorizzazione n.27355 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

Per l'AULSS 8 Berica di Vicenza: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

Università degli studi di Sassari: fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it

Letto, confermato e sottoscritto;

Università

Il Magnifico Rettore
Prof. Gavino Mariotti

AULSS 8 Berica di Vicenza

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.